



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3189/2023** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. PUCCI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA VILLANI 42 FIRENZE presso il difensore avv. PUCCI FRANCESCA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. [REDACTED]

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'INPS e – dedotto che l'Istituto aveva illegittimamente cessato a gennaio 2023 di corrispondergli l'assegno sociale n. [REDACTED] e, con lettera del 25.1.2023, gli aveva comunicato il ricalcolo dell'assegno a decorrere dal 1.1.2021 con formazione di indebitto a suo carico (per effetto della presenza di periodi di ricovero in struttura pubblica/periodi di permanenza all'estero/ periodi di irripetibilità – revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione *ex art.* 38 L. 448/2011) – ha formulato le seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'assegno sociale n. [REDACTED] comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2011, finanziaria 2002, e, per l'effetto, ordinare a I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., il ripristino dell'assegno de quo;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'assegno sociale n. [REDACTED], comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2011, finanziaria 2002, anche per il periodo dal 1.01.2021 al 28.02.2023, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente all'Istituto e condannare I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore del medesimo dei ratei non versati per tutti i motivi di cui in premessa;

- in denegata ipotesi, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall'Istituto all'odierno ricorrente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno ricorrente all'Istituto per tutti i motivi di cui in premessa.

Con vittoria delle spese di lite e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”.

Il ricorrente ha riferito che la sospensione dell'assegno, motivata dalla mancata comunicazione dei redditi percepiti negli anni 2017-2019, non ha tenuto conto che egli non era tenuto per legge ad alcuna comunicazione, non avendo percepito alcun reddito nel suddetto periodo ed essendo, quindi, esonerato dalla presentazione del mod. 730 e della certificazione unica; ha aggiunto che non giustifica la sospensione della prestazione nemmeno la circostanza del suo allontanamento temporaneo dal territorio nazionale, in quanto non accompagnato dalla perdita della residenza in Italia; ha infine rilevato che sono comunque irripetibili le somme richieste a titolo di indebito, applicandosi al caso di specie la disciplina di cui all'art. 13 L. 412/1991 e all'art. 52 L. 88/1989;

Costitutosi in giudizio, l'INPS ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

L'art. 13, comma 6, lett. c), D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ha modificato l'art. 35 D.L. 207/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 14/2009), introducendo il comma 10-bis, a mente del quale:

“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Tale norma pone in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare ad INPS la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione; in

particolare, tale obbligo viene rispettato attraverso la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero mediante dichiarazione diretta all'INPS.

La legge pone tale obbligo a pena di “revoca in via definitiva” della prestazione collegata al reddito e di recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

La disposizione in oggetto deve essere letta unitamente alla previsione dell'art. 15, comma 1, D.L. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 102/2009)¹ e dell'art. 13 del medesimo D.L. 78/2010 istitutivo presso l'INPS del Casellario dell'Assistenza “*per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale*”.

Nel caso di specie – dato per pacifico in fatto che l'assegno sociale fruito dal ricorrente costituisca prestazione collegata al reddito e che il ricorrente, per gli anni in questione, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, né la dichiarazione diretta all'INPS – si rileva che ████████ ha dimostrato di aver percepito negli anni 2017-2019 solo la pensione INPS e che non è stato titolare di alcun reddito, come da estratti conto in atti (docc. 7-9 fasc. ric.).

Poiché la normativa sopra richiamata collega l'obbligo informativo alla presenza di una “*situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento*”, l'obbligo suddetto grava solo su coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero su coloro la cui situazione reddituale sia mutata rispetto a quella dichiarata in precedenza (e non anche in capo a chi non sia titolare di redditi ulteriori rispetto alla prestazione/i conosciuta/e da INPS o, comunque, non abbia visto mutate le proprie condizioni reddituali rispetto all'anno precedente).

Pertanto, poiché nel caso di specie non vi erano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'INPS, il ricorrente non era tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto; né può confondere la dichiarazione di conferma richiamata da INPS nelle proprie comunicazioni al ricorrente ed effettuabile attraverso il sito dell'Istituto con l'obbligo comunicativo fissato dalla legge: la prima è una mera facoltà che il pensionato può esercitare al fine di rendere più

¹ “*A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia*”.

rapida la lavorazione della propria procedura che, se non effettuata, non determina alcuna perdita della prestazione in corso.

Sotto altro profilo, non vi è prova che il ricorrente abbia cessato di avere la residenza in Italia: dal certificato di residenza in atti (doc. 10 fasc. ric.) risulta che egli abbia sempre risieduto in Italia e non costituisce in senso contrario indizio univoco il fatto che la moglie abbia presentato nel 2021 una domanda di pensione in Belgio, potendo la circostanza valere anche quale indice di un mero allontanamento temporaneo dal territorio nazionale, tale da non comportare la sospensione del diritto alla prestazione (cfr., Cass., 17397/2016).

Le considerazioni che precedono rendono privi di giustificazione i provvedimenti INPS di revoca della prestazione e di ricalcolo dell'assegno, con conseguente accoglimento del ricorso come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione è fatta secondo i parametri minimi delle tabelle di valore indeterminabile di controversia in materia previdenziale, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,

1) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente [REDACTED] a percepire l'assegno sociale n. [REDACTED], comprensivo della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2011, finanziaria 2002, anche per il periodo dal 1.1.2021 al 28.2.2023, ordina ad INPS il ripristino dell'assegno de quo e dichiara che nulla è dovuto dal medesimo ricorrente ad INPS e condanna INPS alla corresponsione in favore del medesimo ricorrente dei ratei non versati, oltre accessori di legge sino al saldo;

2) condanna INPS al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, liquidate in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 24 aprile 2024

Il Giudice

dott. [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.